



Decreto Dirigenziale n. 159 del 26/09/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: DE STEFANO MICHELE. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA CELENTANE DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e ii. o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito il 21/02/2011 con prot. n. 138046, la ditta "De Stefano Michele e Lettieri Maria Carmela" ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e succ. mm. e ii. per attività di lavorazione delle pelli da esercitarsi nello stabilimento da ubicarsi alla via Celentane (foglio 2 particella 554) del Comune di Solofra (Av);
- CHE ad essa sono allegati:
il progetto e la relazione tecnica a firma del geom. Giuseppe Gagliardi, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Avellino al n. 2455 e dal dr. Gian Piero Pedron, iscritto all'Ordine Nazionale dei Chimici al n. 909, con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mm. e ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:
l'impianto:
 - I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006 e s. m. ed i.;
 - II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo decreto legislativo;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 182968 del 07/03/2011 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 31/03/2011;
- CHE in tale data, la Conferenza, esaminato il progetto così come proposto anche in via istruttoria, all'unanimità esprime parere favorevole subordinando la messa in esercizio dell'attività alla produzione di "una più particolareggiata relazione tecnica, vidimata dall'Arpac, in riferimento all'utilizzo del sistema di abbattimento ad umido ed ad un opportuno liquido di lavaggio per l'abbattimento dei COV";
- CHE con nota prot. n. 273611 del 06/04/2011 è stato comunicato alla ditta il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi del 31/03/2011 con le prescrizioni di cui sopra; con tale nota si è richiesto altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750 del 22/05/2004, che ha disciplinato la determinazione dei costi dovuti all'Arpac per l'esecuzione dei previsti accertamenti;
- CHE con nota acquisita agli atti del Settore, prot. n. 448551 del 08/06/2011, il sig. De Stefano Michele ha comunicato il decesso della propria consorte, sig.ra Lettieri Maria Carmela, chiedendo, pertanto, l'intestazione del Decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a lui medesimo;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

- CHE con nota acquisita agli atti del Settore con prot. n. 604117 del 06/08/2012, l'Arpac ha trasmesso copia del bonifico di € 1.259.91 (milleduecentocinquantanove/91) conforme al preventivo, eseguito dalla ditta, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore del sig. "De Stefano Michele" l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazione delle pelli da esercitarsi nello stabilimento ubicato alla via Celentane (foglio 2 particella 554) del Comune di Solofra (Av);

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;
9. la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
10. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;
11. la nota prot. n. 448551 del 08/06/2011;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, dei pareri comunque acquisiti, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale in favore della ditta "De Stefano Michele" per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazione delle pelli da esercitarsi nello stabilimento sito in via Celentane (foglio 2 particella 554) del Comune di Solofra (AV);
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che la ditta, prima della messa in esercizio, produca una relazione, timbrata e firmata da tecnico abilitato, vidimata dall'Arpac, in merito all'utilizzo del sistema di abbattimento ad umido che indichi un opportuno liquido di lavaggio per l'abbattimento dei COV;
 - f) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
 - g) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

- h) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
- i) effettuare, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- l) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-i (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- m) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- n) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-i;
- o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi, di cui al punto n. 4-i, dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
 - la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

- 7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- 8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta "De Stefano Michele" con sede in via Celentane (foglio 2 particella 554) del Comune di Solofra (Av);
- 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)